

CURRICULUM VITAE

NUCCIA PARODI

Posizione accademica.

Dal 2003 è Ricercatore confermato nel Settore AX-01 - Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Presidente della Commissione per l'Ammissione alla Facoltà di Giurisprudenza nell'anno accademico 2016/2017.

Membro della Commissione Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano (anno 2017).

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di professore universitario di seconda fascia nel Settore 12/A1 - Diritto Privato.

Didattica

Dal 2003 ha svolto lezioni di tipo seminariale, moduli integrativi e sostitutivi agli insegnamenti di Diritto Privato e Diritto Civile.

Dall'anno accademico 2012 fa parte del Comitato organizzatore del Corso di Perfezionamento sui Contratti di impresa all'interno del quale tiene lezioni sui contratti internazionali (Università degli Studi di Milano).

Lezione sulla Riforma della Filiazione presso la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche – Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano (26.11.2014)

Docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva (2016).

Dall'anno accademico 2017/2018 è titolare del Corso di Diritto di Famiglia.

Dall'anno 2017/2018 è titolare dell'Insegnamento di Atti giuridici e Processo civile.

Ha svolto relazioni ed interventi nell'ambito di Convegni e Seminari di studi organizzati da Enti ed Associazioni private di formazione in materia di Diritto dei Contratti, tra cui: Relatore al Convegno "L'appalto tra diritto privato e diritto pubblico. Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", organizzato dal Consiglio Nazionale Forense di Roma, col titolo: "Il recesso dal contratto di appalto" (10.10.2008); relatore al Convegno "I diritti reali nel XXI secolo", presso Università degli Studi di Milano – Dip. Diritto privato e Storia del diritto, col titolo: "Diritto di godimento turnario su beni immobili" (Università degli Studi di Milano – 20.10.2008); organizzatore, presentatore e moderatore del Convegno "La separazione consensuale come costruirla, come proteggerla. Aggiornamento e approfondimenti in materia di affidamento dei figli" nell'ambito del Corso di Diritto di Famiglia di cui è titolare. Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Milano. (Università degli Studi di Milano – 29.11.2017)

Partecipazione ad attività di gruppi di ricerca.

Partecipante al Progetto PUR 2006-2008 affidato dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo: "I negozi e i vincoli di destinazione (il trust, la fiducia, la fondazione, il fondo patrimoniale)" (dal 01.01.2006 al 01.01.2008).

Partecipante al Progetto PUR 2006-2008 affidato dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo: "La proprietà nell'interesse altrui" (dal 01.01.2007 al 01.01.2009).

Partecipante al Bando Prin 2006: Coordinatore prof. Piero Guida Alpa, Responsabile scientifico prof. Valentina Di Gregorio; Titolo: "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel quadro delle tecniche legislative". (Università degli Studi del Molise – dal 09.02.2007 al 09.02.2009).

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche.

Responsabile del Progetto PUR 2006-2008 affidato dall'Università degli Studi di Milano, dal titolo: "Diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili: dal diritto reale a forme più articolate di tutela del consumatore" (dal 01.01.2006 al 01.01.2008)

Responsabile del Progetto FIRST 2007 affidato dall'Università degli Studi di Milano – Dip. Diritto privato e Storia del diritto, dal titolo: "Diritti di godimento parziale su beni immobili" (dal 01.11.2007 al 31.10.2008)

Incarichi collegati.

Presidenza Commissione per l'ammissione alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, a.a. 2016-2017.

Componente della Commissione di Dottorato di Ricerca in Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Genova, a.a. 2016.

Membro della Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Milano (2017).

Pubblicazioni.

L'uscita programmata dal contratto, Giuffré, Milano, 2005. (ISBN: 881409618X)

Abstract.

Il problema che viene affrontato nella monografia "L'uscita programmata dal contratto" è se esista la possibilità di mettere a punto clausole che consentano di sciogliersi dal rapporto contrattuale, con la previsione di accordi che stabiliscono, in modo trasparente e non contestabile, il costo dello scioglimento dei rapporti contrattuali in atto, in un sistema dove la possibilità di risolvere potenziali conflitti tra le parti per prevenire ed evitare contenziosi, assume un ruolo sempre più rilevante.

Vengono innanzitutto affrontati i problemi che il recesso unilaterale comporta; punto che assume un ruolo centrale nell'economia della monografia, la possibilità di prevedere una clausola di risoluzione, con preliquidazione analitica dei danni. Su questi aspetti vengono inoltre analizzate ed approfondite le differenze tra i sistemi di *civil law* e di *common law*.

Vengono altresì elaborate le linee guida per distinguere una clausola di genuina preliquidazione dei danni, non contestabile dal giudice, da una penale, che ammette l'intervento di riduzione da parte del giudice, secondo equità. Su questo punto si è particolarmente approfondita l'esperienza statunitense, con particolare riferimento alla distinzione tra clausole che comportano *pre-liquidated damages* (valide) e *penalties* (nulle).

Un particolare rilievo è stato dato alla verifica delle soluzioni proposte in chiave di analisi economica del diritto (EAL).

Le operazioni fiduciarie, Giappichelli, Torino, 2018. (ISBN: 9788892176164)

Abstract

Il trasferimento di beni (immobili, azioni di S.p.A., quote di S.r.l., valori mobiliari, crediti, beni mobili in genere) in base ad accordi fondati sulla *fiducia*, confidando cioè che il fiduciario rispetti la parola data, è un'operazione che continua ad essere largamente praticata. L'attitudine dei giuristi in relazione alla *validità* di questi accordi è molto variata nel tempo.

Al *Code Civil* francese si fa risalire un atteggiamento nettamente contrario alla validità della fiducia (che riteneva le operazioni fiduciarie "segrete" o "riservate", addirittura espressione di tendenze contro-rivoluzionarie). In Francia (e in Italia dal 1861 in avanti) le operazioni fiduciarie non sono ritenute legittime, in generale, soprattutto perché si realizzano con un *trasferimento* (dal fiduciante al fiduciario) qualificato come vendita o donazione che, al concorrere di determinate circostanze, può considerarsi *simulato*. La riservatezza e la volontà di "non apparire" non si ritengono meritevoli di tutela. Tuttavia, a partire dalla fine dell'ottocento, proprio in Italia, seguendo modelli proposti dalla dottrina tedesca, si sviluppa un movimento importante che tende a legittimare la fiducia. Le critiche, certamente rilevanti, non impediscono il consolidamento di una dottrina favorevole (con un primo rilevante intervento di Cesare Grassetti) la cui impostazione successivamente trova riscontro nella *prassi* (giurisprudenza ed operatori) tra gli anni quaranta e sessanta del secolo scorso (Cap. I) ed è proprio la prassi che alla fine consolida la validità di operazioni fiduciarie *tipizzate* e largamente diffuse. Contratti atipici, con *causa fiduciae* ormai definiti nei loro contenuti essenziali, fiducia amministrazione, fiducia a scopo di garanzia, fiducia liberalità, fiducia a scopo di liquidazione, fiducia per garantire adempimenti contrattuali (Cap. II).

E' importante definire i caratteri *atipici* e la causa in concreto di queste operazioni, che non possono essere ricomprese in un generico contratto di mandato (Cap. I e Cap. II) e che, nonostante il frequente impiego di una *vendita* (o di una donazione) per realizzare il trasferimento dei beni dal fiduciante al fiduciario, non danno luogo ad una *simulazione assoluta* (Cap. II).

E' importante anche tracciare con attenzione i limiti di legittimità delle operazioni fiduciarie.

Con riferimento alla fiducia amministrazione si segnalano in particolare i casi di *intestazione fittizia* ove il fiduciante conserva di fatto tutti i necessari poteri per l'amministrazione dei beni trasferiti in fiducia (Cap. II) e i casi di fiducia amministrazione *illegale* (Cap. II).

Sempre in relazione alla fiducia amministrata è importante anche verificare se in certi casi non si possa dar luogo ad un *patrimonio separato* che, secondo alcune tendenze (peraltro non condivise dalla maggioranza della dottrina) potrebbe comportare la *nullità* dell'operazione compiuta dalle parti, per violazione di un principio generale di ordine pubblico riconducibile all'art. 2740 c.c. (Cap. II). Su questo importante punto è sembrato utile considerare il dibattito che si è svolto sulla legittimità del *trust "interno"*, sotto il profilo di una presunta violazione di principi generali di *ordine pubblico* del nostro sistema (art. 18, Convenzione dell'Aja) per affermarne comunque la legittimità, pur potendosi ritenere il *trust fund* un patrimonio "separato".

Si è anche sottolineato che la validità del *trust "interno"* è subordinata al fatto che il *trustee* abbia l'effettiva amministrazione del *trust fund*, sia pure nei limiti che possono essere stabiliti in base ad un corretto esercizio di *powers of Appointment* riservati al *settlor*. Il *trust*, di fatto gestito dal *settlor*, infatti è considerato *nullo* (*sham trust, trust apparente*), al pari di una fiducia amministrata dove il fiduciante amministri di fatto i beni trasferiti in fiducia (Cap. II).

Meno complessa è la verifica dei casi di illegittimità delle operazioni fiduciarie a scopo di garanzia (Cap. II, par. 2.5) o della fiducia liberalità (Cap. II, par. 2.6) sui quali vi è una giurisprudenza ormai consolidata.

Più attenzione deve prestarsi per tracciare i limiti di legittimità delle operazioni fiduciarie a scopo di liquidazione (Cap. II, par. 2.7) ed a garanzia di *adempimenti contrattuali* (Cap. II, par. 2.8), anche se il rinvio a regole ormai consolidate nella prassi internazionale (ad esempio in ordine agli *escrow agreements*) può facilitare la messa a punto di nuove regole guida.

L'analisi delle operazioni fiduciarie "trasparenti" svolta nel Cap. III ha comportato l'esame di alcuni problemi in relazione all'istituzione a società fiduciarie (fiducia legale), soprattutto con riferimento all'inquadramento nel mandato (Cap. III, par. 3.2) ed alla loro definizione come fiducia "germanistica" (soprattutto in relazione a determinate operazioni). Si è ritenuto che questo inquadramento (peraltro non conforme alla prassi tedesca attuale) non possa essere sostenuto fino a qualificare la proprietà fiduciaria come una semplice "legittimazione" ed il fiduciario, come un *titolare effettivo*. Nella prassi tedesca, d'altronde, la possibilità del fiduciante di far valere verso i terzi direttamente determinati poteri è da tempo esclusa (Cap. IV, par. 4.2). Già a partire dalla fine dell'ottocento, la fiducia *genuina* (*Echte Treuhand*) nel sistema tedesco è sempre stata la fiducia "romanistica" e non importa, alla fine, se gli storici più attenti sottolineano che questa impostazione non è in realtà corretta (Cap. I e Cap. IV). Sempre nel Cap. III si considerano tra le operazioni fiduciarie "palesi" gli atti di destinazione di beni, ex art. 2645-bis c.c. (criticando peraltro l'eccessiva estensione di questa norma); gli atti di *affidamento fiduciario* secondo l'interessante proposta di Maurizio Lupoi (Cap. III); la diffusione del *trust "interno"* (Cap. III).

I problemi che possono derivare dall'evoluzione costante della normativa antiriciclaggio sono esaminati con attenzione, per concludere che, pur nei limiti che le nuove regole comportano (e con gli obblighi di segnalazione che ne derivano), le operazioni fiduciarie "riservate", che non presentino le criticità indicate in precedenza (Cap. II), sono da ritenere ancora oggi pienamente legittime.

Una comparazione attenta con il sistema tedesco, in relazione alla fiducia amministrata ed alla fiducia a scopo di garanzia, è sembrata utile per verificare l'impostazione data alle operazioni fiduciarie in un sistema che ammette (da sempre) la fiducia "riservata" (Cap. IV, par. 4.2).

Il sistema tedesco dimostra infatti che proprio in relazione alle operazioni fiduciarie si sono formate nella prassi *regole* ormai da tempo consolidate, che consentono di dare piena legittimità (sia pure al concorrere di determinate condizioni) sia alla fiducia amministrata, che alla fiducia a scopo di garanzia. Nella fiducia amministrata che abbia ad oggetto immobili vi sono da sottolineare due punti: da un lato, è più facile il trasferimento dei beni dal fiduciante al fiduciario, perché l'atto iscritto nei libri fondiari è un atto *astratto* e non si pongono quindi quei problemi di simulazione (peraltro risolvibili) che si sono posti nel nostro sistema; dall'altro lato, gli accordi tra fiduciante e fiduciario debbono essere autenticati (in relazione al

nuovo par. 311 b, 1° co. del BGB) e quindi, anche se l'operazione è effettuata con accordi riservati, la trasparenza è assicurata in modo efficiente (meglio che nel nostro sistema).

Nella fiducia a scopo di garanzia, il consolidamento di una serie di regole ha ridotto al minimo i problemi di *illegittimità* degli accordi tra creditore e debitore, che nel nostro sistema sono stati a lungo dibattuti con particolare riferimento alle problematiche sul contenuto del c.d. patto marciano).

L'analisi dell'esperienza francese, infine, conferma la propensione negativa del sistema verso patti fiduciari riservati. La legge sulla fiducia (*Loi sur la fiducie* n. 211/2007) è eccellente. Tuttavia i giuristi francesi hanno espresso diverse riserve sull'eccesso degli obblighi richiesti ai fiduciari; sulla totale mancanza di riservatezza (anche in ordine ad operazioni semplici e chiare); sulla inammissibilità della fiducia liberalità, giustificata peraltro da ragioni fiscali discutibili e non compensata, se non in parte, dall'introduzione di nuove regole in tema di successioni, che dovrebbero consentire di realizzare operazioni con aspetti di carattere fiduciario (Cap. IV, par. 4.4 – I e II).

In conclusione, la legittimità di operazioni fiduciarie "riservate" è confermata: sia la prassi che la giurisprudenza hanno mantenuto fino ad oggi le linee guida che sono state indicate in modo analitico, nonostante la spinta verso operazioni fiduciarie "trasparenti".

La comparazione con il sistema tedesco dimostra l'efficienza di soluzioni simili, nella sostanza, a quelle che si sono consolidate nel tempo nel nostro Paese.

L'esperienza francese propone un regolamento legale della fiducia, ma è piuttosto evidente una certa insoddisfazione tra i giuristi oltre che ad una scarsa diffusione nella prassi delle operazioni fiduciarie trasparenti, anche se sotto il profilo tecnico la *Loi sur la fiducie* appare eccellente.

Soprattutto la mancanza di tutele per accordi fiduciari tra familiari, amici o tra soggetti legati da relazioni d'affari, può avere l'effetto di deludere aspettative ragionevoli e, nella sostanza, legittime.

Il metodo che è stato seguito (tra i "formanti" delle regole privilegiare la giurisprudenza, la prassi e la comparazione) ha consentito, crediamo, di rivisitare i problemi della fiducia in una luce diversa da quella tradizionalmente proposta e più adeguata rispetto agli interessi in gioco.

Questa impostazione ha consentito, crediamo, di analizzare in modo più efficiente le diverse operazioni fiduciarie "riservate" stabilendo le condizioni necessarie per la loro legittimità e indicandone con attenzione i limiti.

Contributi in volume

La multiproprietà, in F. Benatti, N. Parodi, A. Reali, M. Cenini, E. Guerinoni, M. Ambrosoli (a cura di): A. Gambaro, U. Morello, *Trattato dei Diritti reali*, 2, Diritti reali parziali, Milano, 2011. (ISBN: 881416066X).

(Il saggio analizza le principali tematiche della multiproprietà con particolare riferimento al profilo della realtà dei nuovi modelli che si sono sviluppati nella prassi sia del nostro Paese, sia in Francia, che negli ordinamenti di *common law*).

La clausola penale e la caparra confirmatoria, in *Lezioni di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013. (ISBN: 8814180814).

Multiproprietà (dal diritto reale ai contratti standardizzati), in (a cura di) G. Bonilini, M. Confortini, *I codici notarili commentati. Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, Utet, Torino, 2015. (ISBN 9788859810223).

Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web, in (a cura di) F. Delfini, G. Finocchiaro, *Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Commento al regolamento UE 910/2014*, Giappichelli, Torino, 2017. (ISBN 9788875243661).